



I contratti di appalto e subappalto alla luce del Decreto Fiscale: le nuove regole

Il 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove misure di contrasto all'illecita somministrazione di manodopera contenute nel Decreto Legge 124/2019 (c.d. "**Decreto Fiscale**").

La nuova disciplina si applica a tutti i contratti di appalto o subappalto di opere o servizi, affidamento a soggetti consorziati o a rapporti negoziali, comunque denominati, che rispettino determinati requisiti:

- prevalente utilizzo di manodopera (c.d. appalti "labour intensive");
- svolgimento dell'attività presso i locali dei committenti, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di questi ultimi o ad essi riconducibili in qualunque forma;
- importo annuo lordo complessivo delle opere o servizi superiore a Euro 200.000.

Sembra quindi escludersi l'applicazione del Decreto Fiscale alla regolare somministrazione di manodopera, sia per il dato testuale sia per lo spirito della normativa.

Con il Decreto Fiscale vengono imposti nuovi obblighi a carico delle parti:

- il committente è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute applicate ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio;
- l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici, entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, devono trasmettere al committente, e per le imprese subappaltatrici anche all'impresa appaltatrice, i seguenti documenti:
 - le deleghe di pagamento, oggetto di richiesta del committente;
 - 2. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio, indicando (i) il dettaglio delle ore lavorate nell'appalto, (ii) l'ammontare della relativa retribuzione e (iii) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente relativamente all'attività nell'appalto.

In caso di violazione da parte dell'appaltatore (o dei subappaltatori), il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi, per tutta la durata dell'inadempimento, per un valore pari alle ritenute non versate, sino a un massimo del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio; entro i successivi 90 giorni, il committente è tenuto a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Nel corso di tale sospensione, nessun'azione esecutiva potrà essere intrapresa dall'appaltatore (o dai subappaltatori).

Se il committente non adempie ai suddetti obblighi di sospensione dei pagamenti e di comunicazione, quest'ultimo dovrà pagare all'Agenzia delle Entrate una somma pari alla sanzione irrogata all'appaltatore (o ai subappaltatori), per l'omesso versamento delle ritenute nei confronti dei dipendenti impiegati nell'appalto.

Gli appaltatori (e/o subappaltatori) sono esentati dagli obblighi di cui sopra in caso forniscano al committente una certificazione dell'Agenzia delle Entrate, della validità di quattro mesi, che attesti - nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza per l'invio delle informazioni - la sussistenza di determinati requisiti di conformità tributaria dell'appaltatore (e/o dei subappaltatori). Allo stato, non vi sono ancora indicazioni operative da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito a tale certificazione, atteso che la prima scadenza per l'adempimento degli obblighi documentali a carico degli appaltatori (e subappaltatori) sarà il 24 febbraio 2020.



La certificazione serve, inoltre, a consentire agli appaltatori (e subappaltatori) di avvalersi dell'istituto della compensazione - altrimenti precluso - quale modalità di estinzione delle obbligazioni contributive e assicurative, relative ai dipendenti impiegati nell'appalto.

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 108/2019, la nuova disciplina va applicata anche ai contratti in essere; pertanto, sarà opportuno - oltre a modificare i *format* di contratti di appalto per il futuro - valutare una revisione delle intese attualmente in vigore, per recepire le novità introdotte dal Decreto Fiscale.



Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Alessandra Ferroni

Partner

Co-Responsabile
Dipartimento
Diritto del lavoro

Milano
+39 02 763741
a aferroni@gop.it

Saverio Schiavone

Partner

Co-Responsabile Dipartimento Diritto del lavoro

Roma
+39 06 478751
a sschiavone@gop.it

Matteo Fusillo

Partner

Diritto del lavoro

Roma
+39 06 478751

mfusillo@gop.it

Raffaella Betti Berutto

Partner

Diritto del lavoro

Roma
+39 06 478751

rbetti@gop.it

Cristina Capitanio

Partner

Diritto del lavoro

Roma
+39 06 478751
capitanio@gop.it

Emanuele Panattoni

Partner

Diritto del lavoro

Milano +39 02 763741 epanattoni@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesteme@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.